

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

MERCOLEDÌ 5 MAGGIO 1965

(22^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente **CORNAGGIA MEDICI**

I N D I C E

DISEGNO DI LEGGE

« Provvedimenti riguardanti gli ufficiali di complemento e i sottufficiali delle categorie in congedo trattenuti o richiamati in servizio nelle Forze armate dello Stato perchè residenti in territori considerati inaccessibili » (1045) (D'iniziativa dei deputati Bologna ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 252, 253, 254
MORANDI, relatore	252, 253, 254
PALERMO	252, 253, 254
PELIZZO, Sottosegretario di Stato per la difesa	252, 253, 254
ROFFI	253
ZENTI	254

SUL PROCESSO VERBALE

PRESIDENTE	252
PELIZZO, Sottosegretario di Stato per la difesa	251

La seduta è aperta alle ore 11,15.

Sono presenti i senatori: Albarello, Angelilli, Bonaldi, Carucci, Celasco, Cornaggia Medici, De Dominicis, Di Paolantonio, Fanelli, Giancane, Giorgi, Granzotto Basso, Morandi, Palermo, Piasenti, Roffi, Rosati, Traina, Vallauri, Venturi e Zenti.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Pelizzo.

ANGELILLI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

Sul processo verbale

PELIZZO, Sottosegretario di Stato per la difesa. Desidero che nel processo verbale sia introdotta una precisazione. Dove si dice, parlando dei « territori considerati inaccessibili », che ci si riferisce, con tale terminologia, a territori soggetti giuridicamente alla sovranità italiana, ma di fatto

4^a COMMISSIONE (Difesa)22^a SEDUTA (5 maggio 1965)

amministrati da altri Paesi, desidererei che fossero introdotte dopo le parole: « ... e che in realtà si riferisce... », le altre: « in prevalenza ».

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, il processo verbale si intende approvato con l'aggiunta delle suddette parole, come richiesto dal rappresentante del Governo.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bologna ed altri: « Provvedimenti riguardanti gli ufficiali di complemento e i sottufficiali delle categorie in congedo trattenuti o richiamati in servizio nelle Forze armate dello Stato perchè residenti in territori considerati inaccessibili » (1045) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bologna, Belci, Giacomo Corona e Gagliardi: « Provvedimenti riguardanti gli ufficiali di complemento e i sottufficiali delle categorie in congedo trattenuti o richiamati in servizio nelle Forze armate dello Stato perchè residenti in territori considerati inaccessibili », già approvato dalla Camera dei deputati. Comunico che la Commissione finanze e tesoro, che aveva espresso, in un primo tempo, parere contrario sull'articolo 4, relativo alla copertura finanziaria, ha trasmesso un nuovo parere non ostativo, sulla base di una nuova formulazione del suddetto articolo, proposta dal Governo.

M O R A N D I , *relatore*. Mi consenta, signor Presidente, riprendendosi la discussione di questo disegno di legge, di presentare subito un emendamento all'articolo 1. A tale articolo proporrei di aggiungere, dopo le parole « gli ufficiali della riserva di complemento », le altre: « gli ufficiali della riserva ».

Anche l'articolo 2, signor Presidente, andrebbe modificato, poichè esso non prende in considerazione i sottufficiali. Si dovrebbe

dire: « In deroga alle disposizioni vigenti, tutti gli ufficiali di grado inferiore a tenente colonnello e i sottufficiali, possono... ».

In effetti, se il beneficio di una promozione è riconosciuto agli ufficiali della riserva di complemento, a maggior ragione dovrebbe essere attribuita una promozione a quegli ufficiali di complemento in servizio, che abbiano maturato l'anzianità di tre anni per la promozione al grado superiore, nonchè ai sottufficiali.

P A L E R M O . Nel provvedimento si parla di ufficiali della riserva di complemento: a mio avviso, si dovrebbe parlare unicamente ed esclusivamente di ufficiali di complemento.

P E L I Z Z O , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Con il provvedimento, in sostanza, si cerca di trasformare, da precario in stabile, il servizio di alcune centinaia di unità, 400 circa tra ufficiali e sottufficiali, provenienti da territori già amministrati o soggetti a sovranità italiana, ma di fatto, attualmente, sotto amministrazione di altro Stato. Tali persone, non potendo tornare nel loro paese di origine poichè non vi troverebbero lavoro alcuno, avendo servito il nostro Paese in tempo di pace, ma anche in tempo di guerra, potrebbero vedere, in tal modo, basato su un piano di stabilità il loro rapporto d'impiego con lo Stato italiano. Per quel che concerne i sottufficiali, lo avanzamento dei sottufficiali in congedo delle tre Forze armate, richiamati o trattenuti in servizio, è in atto disciplinato da norme diverse. I sottufficiali dell'Esercito possono conseguire anche più promozioni, dopo i pari grado di uguale anzianità del servizio permanente; i sottufficiali della Marina e dell'Aeronautica possono, invece, ottenere una sola promozione, vincolata peraltro a condizioni e requisiti che ne rendono difficile il conferimento.

In tale situazione, allo scopo di attenuare la sperequazione che si determina in danno dei sottufficiali della Marina e dell'Aeronautica richiamati o trattenuti perchè residenti in territori considerati inaccessibili e di far sì che almeno l'unica prevista promozione

4^a COMMISSIONE (Difesa)22^a SEDUTA (5 maggio 1965)

possa essere ad essi conferita senza i vincoli ora richiesti, il Governo propone una nuova formulazione dell'articolo 2, del seguente tenore:

« Gli ufficiali appartenenti alla categoria della riserva di complemento e di grado inferiore a tenente colonnello e i sottufficiali del congedo della Marina e dell'Aeronautica di cui all'articolo precedente, possono, in deroga alle disposizioni vigenti, conseguire la promozione.

L'avanzamento ha luogo ad anzianità, senza che occorra determinare l'aliquota di ruolo. Sono valutati gli ufficiali ed i sottufficiali che abbiano prestato almeno tre anni di servizio nel grado rivestito.

Per i sottufficiali dell'Esercito restano ferme le norme per essi previste ».

Pertanto, le norme contenute nell'articolo 2 proposto dal Governo hanno il preciso obiettivo di una perequazione nel trattamento dei sottufficiali appartenenti alla Marina e all'Aeronautica, richiamati o trattenuti perchè residenti in territori inaccessibili.

P A L E R M O. Lo spirito informatore del disegno di legge è quello di consentire ad alcuni ufficiali e sottufficiali di complemento, i quali non avrebbero la possibilità — appunto perchè di complemento — di raggiungere la pensione, di essere trattenuti in servizio fino al momento in cui potranno godere della pensione stessa.

P E L I Z Z O, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo, oltre alla nuova formulazione dell'articolo 2, del quale ho dato prima lettura, propone una nuova formulazione dell'articolo 4, relativo alla copertura finanziaria, in aderenza alle osservazioni espresse dalla Commissione di finanza del Senato sulla formulazione originaria di tale articolo.

Per quel che concerne, poi, le perplessità manifestate in seno alla Commissione, nella precedente seduta, per quel che attiene la espressione « territori considerati inaccessibili », il Governo è del parere di insistere su tale dizione, perchè è l'unica possibile in

questo caso: sarà, certo, impropria, ma esprime tuttavia chiaramente il significato della situazione.

R O F F I. In seguito a quanto esposto dall'onorevole sottosegretario Pelizzo, non insisto, anche a nome dei colleghi della mia parte politica, per una dizione diversa, per quel che concerne i cosiddetti territori inaccessibili. Siamo, quindi, favorevoli al disegno di legge in esame, ma con questa riserva: che le parole « territori considerati inaccessibili » non implicino alcuno spirito revanscista.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Gli ufficiali di complemento, gli ufficiali della riserva di complemento ed i sottufficiali delle categorie del congedo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano trattenuti o richiamati in servizio perchè residenti in territori considerati inaccessibili, continuano nella posizione di trattenuti o di richiamati, sempre che conservino la incondizionata idoneità al servizio militare, fino al compimento del limite di età per il collocamento in congedo assoluto.

Ricordo che a questo articolo il relatore propone un emendamento tendente ad aggiungere, dopo le parole « gli ufficiali della riserva di complemento » le parole: « gli ufficiali della riserva ».

Mi corre, peraltro, l'obbligo di far presente che con tale emendamento si correrebbe il rischio di incorrere in un incremento dell'onere finanziario, per cui sarei costretto a richiedere sull'emendamento il parere della Commissione di finanza.

M O R A N D I, *relatore*. Se non inserissimo questo emendamento, gli interessati potrebbero ricorrere al Consiglio di Stato; tale

4^a COMMISSIONE (Difesa)22^a SEDUTA (5 maggio 1965)

organo non potrà dar loro torto, per cui ci troveremo a dover legiferare nuovamente in materia.

P A L E R M O. Effettivamente, se esistono ufficiali in tale posizione, dobbiamo aiutarli ora: si eviterebbe, così, di tornare su tale materia.

M O R A N D I, *relatore*. Si tratta di ufficiali che sono in servizio ed aspirano ad una promozione per ottenere un migliore trattamento economico quando saranno collocati in pensione.

Z E N T I. Oltre tutto è possibile che ci sia anche una diminuzione di onere, perchè quando si passa di grado, talvolta si verifica un abbassamento del coefficiente.

P E L I Z Z O, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Non è consigliabile accettare un emendamento del genere, perchè il personale in questione dovrebbe essere mantenuto in servizio fino al limite del congedo assoluto. Oltre a ciò il provvedimento verrebbe esteso ad un notevole numero di persone, per cui ci troveremmo di fronte ad un sicuro, notevole incremento dell'onere finanziario.

M O R A N D I, *relatore*. In considerazione di quanto detto dall'onorevole Sottosegretario, non insisto sull'emendamento.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1.

(È approvato).

Art. 2.

Gli ufficiali di cui all'articolo precedente appartenenti alla categoria della riserva di complemento e di grado inferiore a tenente colonnello possono, in deroga alle disposizioni vigenti, conseguire una promozione.

L'avanzamento ha luogo ad anzianità, senza che occorra determinare l'aliquota di ruolo. Sono valutati gli ufficiali che abbiano

prestato almeno tre anni di servizio nel grado rivestito.

Il Governo ha presentato un emendamento sostitutivo dell'intero articolo, di cui do lettura:

« Gli ufficiali appartenenti alla categoria della riserva di complemento e di grado inferiore a tenente colonnello e i sottufficiali del congedo della Marina e dell'Aeronautica di cui all'articolo precedente possono, in deroga alle disposizioni vigenti, conseguire una promozione.

L'avanzamento ha luogo ad anzianità, senza che occorra determinare l'aliquota di ruolo. Sono valutati gli ufficiali ed i sottufficiali che abbiano prestato almeno tre anni di servizio nel grado rivestito.

Per i sottufficiali dell'Esercito restano ferme le norme per essi previste ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Art. 3.

La norma contenuta nell'articolo 1, secondo comma, della legge 27 giugno 1961, n. 550, deve essere interpretata nel senso che la limitazione prevista dall'articolo 2, primo comma, della legge 3 aprile 1958, n. 472, non si applica nei confronti di coloro ai quali, sia per effetto di dette leggi sia in virtù del regio decreto-legge 30 dicembre 1937, n. 2411, convertito nella legge 17 maggio 1938, n. 886, o di ogni altra disposizione legislativa, sia stata o possa essere liquidata pensione vitalizia come ufficiali di complemento o della riserva di complemento o come sottufficiali, graduati o militari di truppa delle categorie in congedo.

(È approvato).

Art. 4.

All'onere di lire 14.526.600, derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1965, si provvede per lire 14 mi-

4^a COMMISSIONE (Difesa)22^a SEDUTA (5 maggio 1965)

lioni 119.400 a carico del capitolo 2001 e per lire 407.200 a carico del capitolo 3001 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario medesimo.

Il Governo ha presentato un emendamento sostitutivo dell'intero articolo, di cui do lettura:

« All'onere di lire 18.526.600, derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1965, si provvederà mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 2071 per lire 14.119.400, n. 2592 per lire 3.000.000, e n. 3043 per lire 1.407.200 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario suddetto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,35.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari